



Ordine degli  
Assistenti  
Sociali

Consiglio  
Regionale  
Toscana



---

**Regolamento dell'Ordine degli Assistenti sociali della Regione Toscana  
per il controllo sull'assolvimento dell'obbligo formativo**

---

**approvato nella seduta di Consiglio del 15 gennaio 2024 - Del. 9**





## CONSIDERATO CHE

- la definizione internazionale adottata dall'International Association of Schools of Social Work (IASSW) e dall'International Federation of Social Workers (IFSW) (2014) definisce il servizio sociale quale professione basata sulla pratica e disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone;
- la dichiarazione sui principi etici del lavoro sociale globale (IFSW 2018) afferma che: *"Gli assistenti sociali devono possedere le qualifiche richieste e sviluppare e mantenere le abilità e le competenze richieste per svolgere il proprio lavoro."* (art. 9.2);
- i *"Global standards for social work education and training"* (IASSW-IFSW 2020) intendono promuovere l'integrazione tra la formazione, la pratica e la ricerca nel campo del Servizio Sociale, capacità di pensiero critico, riflessivo e impegno verso l'apprendimento permanente;
- la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 17 gennaio 2001 riconosce che *"il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per l'assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale appropriati"*; e prevede altresì che, al fine di rendere i servizi sociali di qualità soddisfacente, *"sono necessari appropriati meccanismi di scambio di conoscenze e la mobilità degli assistenti sociali professionisti nell'ambito degli Stati europei"*;
- la legge 23 marzo 1993, n. 84 istituisce l'Ordine professionale degli Assistenti sociali e il relativo Albo professionale;
- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 disciplina i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e le relative prove per l'esercizio della professione di assistente sociale;
- il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 disciplina le modalità di elezione e di composizione del Consiglio dell'Ordine professionale degli Assistenti sociali, nonché le relative funzioni attribuite al Consiglio nazionale e ai Consigli regionali;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 contempla all'art. 3, comma 5, lett. b), la *"previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (...). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione"*;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge n. 138/2011, conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regolamento, da emanarsi previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12, *"a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e*



*l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua";*

- all'Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;

- il Codice Deontologico dell'assistente sociale (2020), nel preambolo, recita: *"L'assistente sociale è tenuto a migliorare sistematicamente le proprie conoscenze e capacità attraverso processi di costante dibattito, formazione e auto - riflessione, per garantire il corretto esercizio della professione. [...] L'assistente sociale [...] in relazione agli sviluppi dei fenomeni sociali e della cultura politica, ha il dovere di aggiornarsi rispetto all'evoluzione della dimensione etica della professione";*

- il Codice Deontologico, inoltre, statuisce l'obbligo della formazione continua *"al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso teorico, scientifico, culturale, metodologico e tecnologico"* e quello della corretta rendicontazione della stessa *"per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine";*

- la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali tramite attività di aggiornamento, ricerca e supervisione, con lo scopo di favorire processi di innovazione e sviluppo;

## **VISTI**

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii. recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*

- il Piano nazionale Anticorruzione del 2016 approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e successivi aggiornamenti;

- il Piano nazionale Anticorruzione del CNOAS per il triennio 2022-2024, adottato, da ultimo con delibera n. 6 del giorno 14 gennaio 2022;

- che nella seduta di Consiglio del 22 luglio 2022 è stata approvata la bozza dello schema del nuovo Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del D.P.R. n. 137/2012 da sottoporre al Ministero della Giustizia;

- che la bozza dello schema del nuovo Regolamento per la Formazione Continua, è stata redatta anche sulla base del confronto con gli Soggetti autorizzati e i Consigli regionali e con questi ultimi è stata condivisa in data 28 luglio 2022;



- la Determina del Presidente n. 10 del 14 ottobre 2022 con cui il nuovo Regolamento per la Formazione Continua è stato approvato e trasmesso al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del parere;
- la Delibera del Consiglio nazionale n. 200 del 22 ottobre 2022 con cui è stata ratificata la Determina di cui sopra;
- il parere favorevole del Ministro della Giustizia al succitato testo, pervenuto in data 28 dicembre 2022, con nota m\_dg.GAB.27/12/2022.0040431.U;
- il Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali ai sensi del D.P.R. 137/12 in vigore dal 01 gennaio 2023;
- che il Regolamento per la Formazione continua degli assistenti sociali ai sensi del D.P.R. 137/12 in vigore dal 01 gennaio 2023, prevede all'asrt. 5 comma 10, che i CROAS predispongano un proprio regolamento per i controlli a campione dei requisiti autocertificati dagli iscritti;
- il Regolamento di funzionamento interno della Commissione Consultiva Regionale per l'autorizzazione della formazione continua deliberato con delibera n. 33 in data 06 marzo 2023

## **SI DELIBERA**

### **Il Regolamento dell'Ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana per il controllo sull'assolvimento dell'obbligo formativo Delibera n. 9 del 15 gennaio 2024**

#### **Art. 1 – FINALITÀ**

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'effettuazione di controlli a campione rispetto alle dichiarazioni fornite dagli Assistenti Sociali iscritti all'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana in merito all'assolvimento dell'obbligo formativo. Il controllo viene effettuato sulla formazione effettuata nel triennio precedente a quello in vigore al momento del controllo.

#### **Art. 2 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL CONTROLLO SULL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO**

L'attività istruttoria viene effettuata dai componenti della Commissione consultiva Regionale per l'autorizzazione della formazione continua con il supporto della Segreteria dell'Ordine e del Consigliere. Tale attività coadiuva il Consiglio nella verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo secondo le indicazioni delle norme vigenti.

#### **Art. 3 – TEMPI E MODALITÀ**

In assenza di una disciplina di dettaglio in merito ai tempi del procedimento di controllo, ma in base alla legge 241/90 sul procedimento amministrativo e a garanzia e rispetto dei diritti degli iscritti appare opportuno stabilire un tempo massimo per le attività di controllo. Sulla scorta di quanto definito da altri Ordini



professionali si definisce un periodo massimo di 4 mesi dal ricevimento della documentazione da parte dell'iscritto.

L'attività di controllo avverrà ogni anno su un campione pari al 3% del totale degli iscritti all'Albo professionale degli Assistenti Sociali della Toscana: verrà effettuata nei mesi di aprile e di novembre di ciascun anno.

L'estrazione viene effettuata da un elenco composto da tutti gli Assistenti sociali iscritti all'Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana (1.5% del N tot. Iscritti) mese di aprile e (1.5% del N tot. Iscritti) mese di novembre;

Per la scelta dei nominativi verrà utilizzato un file excel (non online) con una formula matematica di pescaggio random e anonimo: il pescaggio sarà effettuato presso la sede dell'Ordine dai componenti della Segreteria ordinistica che comunicheranno l'esito alla Commissione consultiva Regionale per l'autorizzazione della formazione continua. L'anonimato è garantito dal pescaggio del numero di iscrizione di ogni professionista e solo in seguito al pescaggio verrà riferito e collegato al nominativo.

La comunicazione di estrazione per il controllo e la richiesta di documentazione per i soli corsi o attività per i quali si è presentata autocertificazione (sono quindi esclusi i corsi registrati attraverso l'esibizione di codice fiscale) circa il periodo tra il 1 gennaio (o data d'iscrizione all'albo, se successiva) ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di avvio del controllo. La comunicazione di estrazione per il controllo e la richiesta di documentazione di cui sopra viene inviata agli iscritti a mezzo PEC. La documentazione deve essere prodotta entro 60 giorni dalla richiesta.

La documentazione prodotta verrà conservata, nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza dei dati personali, in appositi archivi cartacei o informatizzati. Per il mancato invio della documentazione si applicano le indicazioni relative al non assolvimento dell'obbligo formativo, qualora dal controllo ciò risultasse tale.

Qualora, invece, venisse verificata la mancanza di PEC da parte dell'iscritto, la Commissione consultiva Regionale per l'autorizzazione della formazione continua segnalerà l'illecito al Consiglio.

Sul sito del Croas Toscana verrà data pubblicizzazione dell'inizio delle attività e delle modalità di svolgimento delle verifiche.

#### **ART. 4 - NORME TRANSITORIE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti. Il Consiglio si riserva di modificare con apposita delibera motivata il presente Regolamento.